

proposta di legge n. 80

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 9 marzo 2011

MODALITÀ DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
DA PARTE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DELLE UNIONI DI COMUNI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2008, N. 18
(NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI)

Signori Consiglieri,

attualmente la l.r. 18/2008 usa moltissime volte le parole “esercizio associato di funzioni e servizi comunali” da parte delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni. Però queste parole restano generiche, perché non vengono indicate le modalità attraverso le quali conseguire effettivamente l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni.

La presente proposta cerca di risolvere tale grave carenza.

L’articolo 1 modifica il comma 4 dell’art.3 della l.r.18/2008 ovvero indica che, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comunità montana non può aderire ad alcuna delle altre forme associative previste dagli articoli 31 (Consorti), 32 (Unioni di Comuni) e 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali).

L’articolo 2 sostituisce completamente l’articolo 20 della l.r. 18/2008, dando alle Comunità Montane o alle Unione di Comuni, con scadenze ben definite, funzioni e servizi comunali in diverse aree tematiche. Per il conseguimento degli obiettivi la Comunità Montana o l’Unione di Comuni effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri che possono essere gestiti in forma associata e predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati contenente la durata almeno quinquennale, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Inoltre le Comunità montane e le Unioni di Comuni gestiscono anche i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai Comuni e spetta anche alla Comunità montana o all’Unione di Comuni l’adozione della disciplina regolamentare per l’organizzazione e lo svolgi-

mento delle funzioni o dei servizi ad essa affidati dai Comuni ai sensi dello stesso articolo; la medesima potestà spetta per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la Comunità montana o alle Unione di Comuni.

L’articolo 3 invece inserisce gli articoli 20 bis - 20 ter e 20 quater.

Il 20 bis dà la possibilità alle Comunità montane e alle Unione di Comuni di gestire servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica anche attraverso le aziende speciali o le istituzioni, di cui all’articolo 114 del d.lgs. 267/2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l’economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.

Il 20 ter, al fine di garantire l’ottimale gestione, le Comunità montane o le Unioni di Comuni possono provvedere all’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali anche attraverso sportelli unici decentrati di presidio territoriale, istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l’acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

Il 20 quater stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le Comunità Montane o alle Unione di Comuni trasmettono alla Regione una relazione sull’effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite nell’anno precedente, comprensiva dell’indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello predisposto dai competenti servizi regionali.

L’articolo 4 modifica parte dell’articolo 21 della l.r. 18/2008 che tratta del fondo per l’esercizio associato di funzioni comunali. Sostituisce la lettera b) del comma 1, modificando in parte le modalità per stabilire i criteri per la concessione dei contributi. Al comma 3 indica quali sono le modalità per accedere al contributo per spese correnti.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

“4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comunità montana non può aderire ad alcuna delle altre forme associative previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 20 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. La Regione promuove le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante le Comunità montane e le Unioni di Comuni, nel rispetto del principio di cui all'articolo 3, comma 4, con specifico riguardo per i Comuni di minore dimensione demografica e fornendo agli enti interessati il necessario supporto tecnico ed amministrativo.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni esercita, almeno per la maggioranza dei Comuni del proprio ambito territoriale e comunque per tutti i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, funzioni e servizi comunali ricadenti in almeno tre delle seguenti aree tematiche:

- a) sportello unico delle attività produttive;
- b) urbanistica ed edilizia;
- c) edilizia residenziale pubblica;
- d) catasto;
- e) progettazione e procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f) polizia municipale;
- g) servizi sociali;
- h) servizi scolastici;
- i) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- l) servizi informativi;
- m) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);

n) personale e altri servizi di amministrazione.

4. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni esercita, almeno per la maggioranza dei Comuni del proprio ambito territoriale e comunque per tutti i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, funzioni e servizi comunali ricadenti in ulteriori due aree tematiche indicate al comma 3.

5. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità Montana o l'Unione di Comuni effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri che possono essere gestiti in forma associata e predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati contenente la durata almeno quinquennale, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

6. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 4, entro il 31 gennaio 2015 la Comunità Montana o l'Unione di Comuni effettua la ricognizione e predispone lo schema di convenzione di cui al comma 5.

7. Se le gestioni associate di cui ai commi 3 e 4 non vengono esercitate rispettivamente, entro i termini triennali e quinquennali ivi previsti, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni è sciolta.

8. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni gestiscono anche i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai Comuni. Se è acquisito l'assenso dei ministeri competenti, la convenzione di cui al comma 5 può prevedere che le funzioni del Sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei Comuni partecipanti, dal Presidente della Comunità montana o dell'Unione di Comuni.

9. Spetta alla Comunità montana o all'Unione di Comuni l'adozione della disciplina regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa affidati dai Comuni ai sensi del presente articolo; la medesima potestà spetta per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la Comunità montana o l'Unione dei Comuni.”.

Art. 3

(Inserimento degli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater nella l.r. 18/2008)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 18/2008 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 20 bis (Aziende speciali e istituzioni per le gestioni associate)

1. Le Comunità montane e le Unioni di Comu-

ni possono gestire servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica anche attraverso le aziende speciali o le istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 267/2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l'economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.

Art. 20 ter (Costituzione di presidi territoriali)

1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, le Comunità montane o le Unioni di Comuni possono provvedere all'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali anche attraverso sportelli unici decentrati di presidio territoriale, istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

Art. 20 quater (Monitoraggio sulla gestione associata)

1. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione una relazione sull'effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite nell'anno precedente, comprensiva dell'indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello predisposto dai competenti servizi regionali.”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 18/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni.”

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente e del CAL, sentiti i presidenti delle Comunità montane, il presidente dell'UNCEM Marche e i presidenti delle Unioni di Comuni, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 18/2008 sono aggiunte le seguenti parole:

“Il contributo per spese correnti è corrisposto, ad esercizio in corso, a copertura delle spese di erogazione dei servizi e delle funzioni svolti in forma associata. Il contributo per le spese di investimento riguarda il primo avvio e la continuità delle gestioni associate, le dotazioni tecnologiche e informatiche, le dotazioni di impianti e di automezzi per l'erogazione dei servizi.”